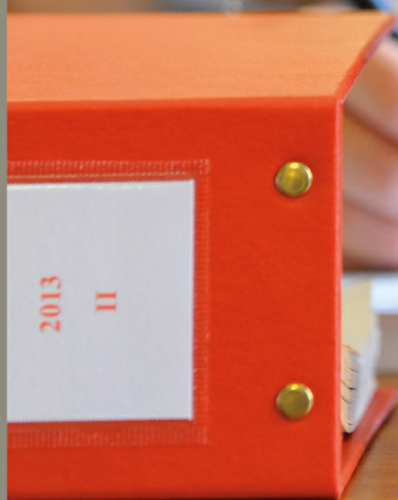


**GESETZESTECHNISCHE
RICHTLINIEN (GTR)**

**DIRECTIVES SUR LA
TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)**

**DIRETTIVE DI TECNICA
LEGISLATIVA (DTL)**

**DIRECTIVES SUR LA TECHNIQUE LÉGISLATIVE (DTL)
DIRETTIVE DI TECNICA LEGISLATIVA (DTL)**



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Bundeskanzlei BK
Chancellerie fédérale ChF
Cancellaria federale CaF
Chanzlia federala ChF



Indice

Designazione delle unità amministrative	3
Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale	3
Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio	3
Utilizzazione delle abbreviazioni	3
Indice	4

1 Designazione delle unità amministrative

1.1 Le unità amministrative vanno designate con la loro denominazione ufficiale

152 Negli atti normativi le *unità dell'Amministrazione federale* sono designate con la loro denominazione ufficiale figurante nell'[OLOGA \(allegati 1 e 2\)](#). Vanno evitate le designazioni generiche del tipo «l'Ufficio federale», poiché possono ostacolare la comprensione. Anche negli atti dell'Assemblea federale nulla osta all'uso della denominazione specifica di un'unità amministrativa, giacché il Consiglio federale può derogare a disposizioni organizzative contenute in leggi federali ([art. 8 cpv. 1 LOGA](#)) e la Cancelleria federale può effettuare in modo informale i corrispondenti adeguamenti nella RS ([art. 12 cpv. 2 LPubb](#) e [art. 20 cpv. 2 OPubb](#); cfr. n. marg. 331).

Eccezioni:

- se la *competenza non spetta sempre alla medesima autorità*, si usa l'espressione «l'autorità competente» (cfr. ad es. [RU_2011_2561](#), art. 13 cpv. 2, art. 20, ecc.; la ripartizione delle competenze è poi disciplinata negli art. 66–72);
- la Confederazione deve rispettare l'autonomia organizzativa dei Cantoni (art. 47 cpv. 2 Cost.); per questo motivo nella legislazione federale non si possono di norma menzionare *autorità cantonali o comunali* specifiche e si ricorre invece a formule quali «l'autorità competente in virtù del diritto cantonale» o «l'autorità cantonale competente» (cfr. ad es. [RU_2012_1929](#), art. 29), oppure a designazioni generiche come «l'ufficio del registro di commercio» (cfr. ad es. [RU_2007_4851](#), art. 8 cpv. 2, nonché art. 3).

1.2 Unità amministrative di livello inferiore all'ufficio

153 Nelle disposizioni attributive di competenza figuranti nelle leggi federali e nelle ordinanze del Consiglio federale si menzionano di regola solo unità amministrative a livello di ufficio e non quelle subordinate (ad es. divisioni o sezioni). Questo principio discende dall'[articolo 43 LOGA](#), secondo cui i capidipartimento definiscono la struttura di base degli uffici subordinati ai loro dipartimenti e i direttori la struttura particolareggiata.

Eccezione: nelle disposizioni concernenti la protezione dei dati si citano anche le unità amministrative subordinate autorizzate a elaborare i dati.

1.3 Utilizzazione delle abbreviazioni

154 Per evitare di dover ripetere per esteso la denominazione di un'unità amministrativa citata più volte nel medesimo atto (a seconda dei casi, già anche a partire da due o tre occorrenze), alla prima occorrenza si può introdurre tra parentesi l'abbreviazione ufficiale da utilizzare nelle ulteriori occorrenze, ad esempio: «... l'Ufficio federale della cultura (UFC) ...». Cfr. anche le regole generali sull'utilizzazione delle abbreviazioni (n. marg. 34 con il relativo esempio).

Indice

- 1 -

152 3

153 3

154 3

- A -

abbreviazione 3

- U -

unità amministrative 3